

Linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici.

| | |
|---|---|
| 1. Definizioni..... | 2 |
| 2. Riferimenti normativi..... | 2 |
| 3. Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici | 3 |
| 4. Criteri per l'individuazione dei vigneti storici | 3 |
| 5. Ulteriori disposizioni | 4 |
| 6. Presentazione delle domande e fasi successive del procedimento | 4 |

1. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende:

- Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
- Regione: Regione Lombardia;
- legge: legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- decreto interministeriale: decreto n. 6899 del 30/06/2020 assunto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- soggetti interessati: conduttori di vigneti che risultino iscritti nello schedario viticolo di cui al regolamento UE n. 1308/2013 ed in possesso del Fascicolo aziendale agricolo di cui al Decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento UE n. 1308/2013 e dall'articolo 7 del regolamento delegato UE n. 2018/273, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale viticolo;
- fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, contenuto all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole e costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
- Piccole isole: isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati;
- SISCO: indica il portale delle imprese agricole di Regione Lombardia.

2. Riferimenti normativi

- L'articolo 7 "*Salvaguardia dei vigneti eroici o storici*" della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"; stabilisce, al comma 1, che
 - lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici»;
 - i vigneti di cui al punto precedente sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine".

Il Decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici" individua:

1. all'articolo 1, punto f), quali "soggetti interessati" i conduttori di vigneti che risultino iscritti nello schedario viticolo di cui al regolamento UE 1308/2013 ed in possesso del Fascicolo aziendale agricolo di cui al Decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

2. agli articoli 2 e 3, i criteri di riconoscimento di "vigneto eroico" e di "vigneto storico";
3. all'articolo 4, i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi;
4. all'articolo 5, che la Regione:
 - stabilisca le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico;
 - svolga le istruttorie sulle domande di riconoscimento di cui sopra;
 - detenga l'elenco dei vigneti eroici e storici e lo renda pubblico.

3. Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici

Si definiscono **eroici** i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale.

I vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), del decreto interministeriale:

- pendenza media del terreno superiore a 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500m e con pendenza (media) inferiore al 4%;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole;

4. Criteri per l'individuazione dei vigneti storici

Si definiscono **storici** i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali, legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale.

La presenza di un vigneto storico su una data superficie, fin da data antecedente al 1960, deve essere debitamente documentata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b), del decreto interministeriale, i vigneti storici sono individuati, oltre che per la presenza su una determinata superficie fin da data antecedente al 1960, dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione debitamente documentate, che sono così individuate: Guyot e sue varianti (es. archetto, capovolto), Cordone speronato, Alberate e Pergole;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico che sono così individuate: Terrazzamento, Ciglionamento, Rittochino, Cavalcapoggio, Girapoggio e Spina.

Si considera storico anche il vigneto, presente su una determinata superficie prima del 1960 con almeno uno dei sopraindicati requisiti, che nel periodo successivo al 1960 sia stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie e che mantenga le medesime caratteristiche del vigneto originario, con le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Sono altresì definiti storici, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto interministeriale:

- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti, ricadenti all'interno delle sopracitate aree paesaggistiche, mantengono il carattere di storicità anche nel caso in cui siano stati reimpiantati sulla stessa superficie nel periodo successivo al 1960.

5. Ulteriori disposizioni

La domanda per il riconoscimento dei vigneti eroici e/o storici e per il loro inserimento nell'elenco regionale è presentata dal conduttore del vigneto, che risulti avere fascicolo aziendale informatizzato, iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162), ossia costituito sul Portale delle imprese agricole di Regione Lombardia (SISCO), formalmente corretto e aggiornato.

Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata oggetto della richiesta di cui alle presenti disposizioni, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, dovrà allegare alla stessa una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso alla richiesta del riconoscimento di vigneto eroico e/o storico.

Al momento della presentazione della domanda, il vigneto deve essere iscritto nello schedario vitivinicolo di Regione Lombardia e deve essere privo di anomalie in SISCO.

Un vigneto può essere riconosciuto sia storico che eroico, se ne possiede i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

A seguito del loro riconoscimento, i vigneti eroici e storici vengono iscritti nell'elenco regionale – sezione “vigneti eroici” e/o “vigneti storici”.

6. Presentazione delle domande e fasi successive del procedimento

Le procedure inerenti alla presentazione e all'istruttoria delle domande sono riportate sulle disposizioni attuative delle presenti linee guida, approvate con atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.